

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

Sezione II civile

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Gabriella Pompetti	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
dott. Andrea Marani	Giudice

Visti gli atti relativi all'opposizione allo stato passivo ex artt. 266 e 267 CCII proposta da
nei confronti della
liquidazione giudiziale di
- G.D.: dott.ssa
Maria Letizia Mantovani, in persona del Curatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente si dà atto che il Collegio è stato composto come in epigrafe ed in ossequio ai criteri tabellari espressamente individuati dal Presidente del Tribunale in considerazione della incompatibilità del presidente delegato del Collegio fallimentare Dott.ssa Giuliana Filippello che, nella specie, risulta incompatibile poiché Giudice delegato che ha dichiarato lo stato passivo impugnato.

Nel merito, con la presente opposizione l'Istituto di credito ha opposto il provvedimento con cui il GD, a fronte della domanda di insinuazione al passivo per l'importo di euro 356.048,02 discendente dal finanziamento – garantito da MCC - e inadempito nella sua restituzione dalla società finanziata (nei cui confronti è stata poi dichiarata la liquidazione giudiziale), ha escluso l'importo insinuato in forza dell'eccezione di abusiva concessione del credito costituito dal finanziamento sottostante, erogato nel novembre 2020 in favore della

La Curatela si è costituita fornendo una serie di elementi a sostegno della dedotta carenza di merito creditizio in capo alla società finanziata e della negligenza, inquadrabile alla stregua di illecito aquiliano, dell'Istituto di Credito il quale, al momento della richiesta di concessione del finanziamento, avrebbe potuto e dovuto evidenziare la carenza dei presupposti legittimanti in capo alla società

A fronte della ricostruzione argomentativa della Curatela opposta, invero corredata da plurimi elementi indiziari in punto di *an*, è però mancata la deduzione e la prova del danno che la condotta della banca avrebbe determinato, in termini di aggravamento del dissesto della società finanziata come conseguenza eziologicamente connessa all'erogazione del finanziamento.

In limine giova evidenziare come la questione delle garanzie statali e della valutazione del merito creditizio sia oggetto di diverse interpretazioni, in particolare emerse all'esito del riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla curatela nei giudizi di merito finalizzati all'accertamento dell'abusiva concessione di credito (sia quale azione di massa nell'interesse di tutti i creditori sia da esercitarsi nell'interesse della società, a prescindere dalla liquidazione giudiziale della medesima).

Nella specie la curatela, già in sede di verifica del passivo, ha eccepito la concessione abusiva del credito, derivante da una possibile assenza di valutazione del merito creditizio da parte della banca insinuatasi per il credito derivante dal finanziamento inadempito.

Più specificamente, viene contestata alla banca opponente, con la conseguente proposta, poi accolta dal GD, di esclusione del relativo credito dallo stato passivo della procedura, la mancata doverosa verifica del merito creditizio del soggetto finanziato sul presupposto che l'erogazione del finanziamento, coperto dalla garanzia statale, sarebbe avvenuta in un momento in cui era divenuto già palese lo stato di crisi/insolvenza del soggetto beneficiario. Così deprimendo, mediante il contestuale ricorso alla garanzia statale e il riconoscimento del privilegio al credito, la possibilità di soddisfazione dei creditori anteriori e concorrendo sia nel favorire la permanenza sul mercato del soggetto insolvente, sia all'aggravamento del dissesto. In altri termini, viene contestato all'istituto bancario l'assenza di adeguata verifica prescritta dall'articolo 5 del T.U.B. nonché il mancato rispetto di una serie di regole che individuano la banca come soggetto professionalmente deputato alla valutazione del merito creditizio delle imprese.

Dal punto di vista giuridico, l'esclusione del credito azionato dalla banca erogante il finanziamento sin dallo stato passivo e dunque il disconoscimento della legittimità della relativa pretesa creditoria nella fase sommaria della verifica del credito determinerebbero la formazione del giudicato endofallimentare sulle sorti dei rapporti *de quibus*, ciò in assenza di specifica rivendica da parte della curatela del danno patito in autonomo giudizio di merito.

In tale contesto processuale le contestazioni della curatela nell'alveo del giudizio di opposizione allo stato passivo comportano un sostanziale inversione dell'onere della prova, peraltro ancorata alle peculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo che, pur conservando la propria natura impugnatoria, sfugge in parte alle regole processuali tipiche del giudizio di appello.

In particolare, siffatta inversione dell'onere della prova, in linea con i principi espressi in materia di abusiva concessione del credito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, deve avere ad oggetto i presupposti di accertamento della responsabilità discendente dall'illecito aquiliano; e ciò considerando che l'evento lesivo si concretizza nell'accertamento del pregiudizio della garanzia patrimoniale generica facente capo al terzo danneggiato, qualificabile in termini di danno ingiusto ex art. 2043 c.c.

D'altro canto, nel corso di un ordinario giudizio di cognizione la curatela dovrebbe, non solo sostenere l'aggravio del dissesto, ma anche l'effettiva conoscibilità in capo alla banca e, infine, soprattutto, fornire la prova effettiva che l'evento dannoso risulti conseguenza immediata e diretta della condotta tenuta dall'istituto finanziatore. Anche qualora si volesse opinare diversamente, e dunque ravvisare in capo alla banca un addebito di responsabilità nei confronti dell'impresa fallita/liquidata (e non solo nei confronti dei creditori della stessa), la responsabilità da riscontrarsi rivestirebbe i contorni, in ossequio a quanto recentemente sostenuto dai Giudici di legittimità, della responsabilità precontrattuale.

Tutto ciò impone di valutare la natura dell'eccezione della curatela in sede di ammissione allo stato passivo e il conseguente onere della prova in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo. Poste tali premesse l'eccezione della curatela con riferimento alla conoscenza della banca dello stato d'insolvenza dell'impresa finanziata non dovrebbe essere qualificata come una eccezione d'inadempimento, ma una eccezione riconvenzionale, cosicché dovrebbe spettare alla curatela la medesima prova che le incomberebbe in un giudizio di merito, non potendosi la stessa limitare ad affermare lo stato di insolvenza, ma dovendo fornire la relativa prova. Come noto, il danno sul piano economico esprime la diminuita consistenza del patrimonio; il danno sul piano contabile riflette l'aggravamento di perdite favorite dalla continuazione dell'attività di impresa.

Pertanto, non potendosi configurare quella della curatela alla stregua di eccezione d'inadempimento, perché fondata su un illecito extracontrattuale della banca, dovrebbe essere la medesima curatela a provare, nel giudizio di opposizione allo stato passivo gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, riservandosi poi di agire in giudizio per il risarcimento del maggior credito, e ciò con possibile contrasto di giudicati, a meno che non si provveda alla sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo, nella specie inammissibile in assenza di prova della pendenza del giudizio di merito introdotto dalla Curatela per il risarcimento del danno.

Rilevato come, nella specie, la Curatela abbia omissso di offrire idonei elementi in punto di quantificazione del danno e che difetta la prova dell'attuale pendenza del giudizio di merito per l'accertamento dell'abusiva concessione del credito e per l'ottenimento della conseguente tutela risarcitoria, fermi gli effetti ex lege della compensazione dell'eventuale controcredito della Curatela una volta accertato, l'opposizione allo stato passivo va

accolta ed il credito azionato dalla banca ammesso al passivo della liquidazione giudiziale. La peculiarità delle questioni trattate in uno alla non univocità degli approdi giurisprudenziali, anche in considerazione del carattere di relativa novità della questione e dei riverberi processuali con particolare riguardo all'onere della prova incombente sulle parti, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.T.M.

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,

AMMETTE allo stato passivo della liquidazione giudiziale di
'importo di euro 356.048,02

DISPONE che il Curatore rettifichi lo stato passivo.

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio.

Ancona , così deciso all'esito della camera di consiglio del Tribunale del 02/02/2024

Il giudice relatore
Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
Gabriella Pompetti